



## *Accordo di programma*

### PREMESSO CHE

L'immobile denominato Monumento alla Vittoria, sito in Comune di Bolzano, catastalmente distinto al Foglio 199, particelle n. 870 e 2761, appartiene al demanio pubblico dello Stato, è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

il predetto immobile, in forza di verbale sottoscritto il 4 aprile 1955, è in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 488, esercita sullo stesso le funzioni di cui al citato decreto legislativo 42/2004;

ai fini dell'adeguamento funzionale e della destinazione degli spazi sottostanti la gradonata basamentale del predetto immobile a percorso espositivo pubblico, volto a documentare la storia del Monumento e le sue intenzionalità celebrative e storiche, nel quadro della più generale storia della città di Bolzano dal 1918 al 1945, la Provincia di Bolzano e il Comune di Bolzano hanno espresso, con nota prot. 285934 del 13 maggio 2011, l'intendimento di contribuire congiuntamente ad assicurare il fabbisogno necessario, fino alla concorrenza complessiva di € 200.000,00;

al restauro e al consolidamento del predetto immobile il Ministero per i beni e le attività culturali ha destinato, con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, l'importo di € 2.404.917,91=, a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 83 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sulla scorta del quale la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha redatto un progetto esecutivo, approvato con decreto dirigenziale generale 10 ottobre 2007, preordinato a consentire l'utilizzazione degli spazi sottostanti la gradonata basamentale per le finalità espositive suindicate;

il citato progetto esecutivo determina in € 834.788,75 le risorse necessarie all'adeguamento funzionale degli spazi necessari e all'allestimento del suindicato percorso espositivo e che, a tale ultimo scopo, è stata istituita una Commissione di studio con il compito di individuare i contenuti, la quale ha concluso i propri lavori il 2 maggio 2011, redigendo uno specifico elaborato;

sui contenuti dell'elaborato di cui sopra, predisposto nella forma di dettagliato indice tematico, il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali ha comunicato, con foglio prot. 19777 del 4 novembre 2011, di condividere il parere favorevole parimenti espresso dalla Direzione generale per il paesaggio le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea con foglio prot. 30304 del 27 settembre 2011;

### RITENUTO CHE

per le finalità di cui in premessa, sia opportuno addivenire alla sottoscrizione di un accordo di programma al fine di assicurare, nel rispetto dei principi di tempestività, efficacia e economicità dell'azione amministrativa, un sollecito impiego delle risorse finanziarie rinvenienti dalle disponibilità di bilancio della Provincia autonoma di Bolzano, del Comune di Bolzano e del Ministero per i beni e le attività culturali e che, ai

1

medesimi fini, è opportuno procedere all'individuazione di un unico funzionario delegato, responsabile della sua attuazione e preposto alla relativa gestione finanziaria, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO

### TRA

il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ora innanzi "Ministero", legalmente rappresentato dal Direttore regionale per i beni culturali paesaggistici del Veneto *pro tempore*, arch. Ugo Soragni, domiciliato per la carica in Venezia, Calle del Duca 4314

la Provincia autonoma di Bolzano, d'ora innanzi "Provincia", legalmente rappresentata dall'Assessore d.ssa Sabina Kasslatter Mur, all'uopo delegata dal suo Presidente, domiciliata per la carica in Bolzano, presso la sede del predetto ente

il Comune di Bolzano, d'ora innanzi "Comune", legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Luigi Spagnoli, domiciliato per la carica in Bolzano, presso la sede del predetto ente

il giorno 3 gennaio 2012, presso la sede del Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano, si redige e si stipula il seguente accordo di programma.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

#### Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente accordo di programma, d'ora innanzi "accordo", è preordinato a consentire l'allestimento nei locali sottostanti la gradonata basamentale del Monumento alla Vittoria di Bolzano, come individuati nelle premesse del presente atto, di un percorso espositivo pubblico volto a documentare la storia del Monumento e le sue intenzionalità celebrative e storiche, nel quadro della più generale illustrazione delle vicende della città di Bolzano dal 1918 al 1945.
2. Detto percorso espositivo s'intende progettato e realizzato sulla scorta dell'elaborato redatto, il 2 maggio 2011, dalla Commissione di studio allo scopo istituita, composta, su designazione delle parti sottoscrittrici il presente accordo, dall'arch. Ugo Soragni (Presidente), dal dr. Andrea di Michele, dal dr. Hannes Obermair, dalla dr.ssa Christina Roilo e dalla dr.ssa Silvia Spada.

#### Art. 2 (Soggetto responsabile dell'accordo e funzionario delegato)

1. Le parti individuano nel Direttore regionale per i beni e le attività culturali del Veneto *pro tempore* il responsabile dell'attuazione del presente accordo, al quale sono accreditate, quale funzionario delegato, le risorse finanziarie previste dall'accordo medesimo. Le modalità di tale accreditamento sono disciplinate al successivo art. 6.



2



2. Il predetto responsabile, in aggiunta alle funzioni e responsabilità di cui all'art. 8 del citato D. lgs. 367/94, svolge in particolare i seguenti compiti:
  - pone in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni istituzionali richieste dal programma, nonché di quanto richiesto per la piena attuazione dello stesso;
  - segnala al Collegio di vigilanza di cui all'art. 9 eventuali difficoltà, ritardi, inerzie o inadempienze inerenti l'attuazione dell'accordo;
  - fornisce, su richiesta, ogni informazione sullo stato di attuazione del presente accordo alla competente struttura preposta al monitoraggio degli accordi di programma;
  - fornisce al Collegio di vigilanza predetto, con cadenza non inferiore a sei mesi, idonea relazione sullo stato di attuazione dell'accordo.

Art. 3

*(Impegno dei soggetti sottoscrittori l'accordo di programma)*

1. La Provincia autonoma di Bolzano, ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1, si impegna a conferire al soggetto attuatore le risorse finanziarie di cui in premessa.
2. Il Comune di Bolzano, ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1, si impegna a conferire al soggetto attuatore le risorse finanziarie di cui in premessa.
3. Il Ministero si impegna a:
  - predisporre ed approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, a redigersi in attuazione dell'elaborato predisposto dalla Commissione di cui all'art. 1, comma 1, restando stabilito che, ai fini dell'attuazione predetta, il responsabile di cui all'art. 2, comma 1, procede d'intesa con i componenti della Commissione di cui all'art. 1, comma 2;
  - ottenere dagli organi competenti ogni autorizzazione, certificazione, nulla osta o dichiarazione di conformità prevista dalle norme e disposizioni vigenti;
  - svolgere le funzioni di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvedendo, nel rispetto delle norme vigenti e con procedura ai sensi di legge, all'individuazione del contraente, all'aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto;
  - concludere l'intervento nel rispetto dei tempi di cui all'art. 7 e delle prescrizioni dettate da ogni altro organo competente al rilascio di autorizzazioni, certificazioni, nulla osta o dichiarazioni di conformità, ivi compreso quanto previsto in materia di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche, di igiene ambientale, provvedendo altresì a quanto necessario al collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 4

*(Piano economico)*

1. Il quadro economico delle risorse finanziarie per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è il seguente:

Riepilogo generale

Comune di Bolzano	€ 100.000,00
Provincia autonoma di Bolzano	€ 100.000,00

*[Handwritten signature]* 3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto	€ 834.788,75
---	--------------

Art. 5

*(Costi e copertura finanziaria)*

Le risorse economiche necessarie all'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1, quantificate nel quadro economico di cui al precedente art. 4, sono come segue ripartite:

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto:	€ 834.788,75
Provincia autonoma di Bolzano	€ 100.000,00
Comune di Bolzano	€ 100.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.034.788,75</b>

Art. 6

*(Erogazione dei finanziamenti e modalità della loro gestione finanziaria)*

L'importo di € 100.000,00 di cui in premessa e agli articoli 4 e 5 è accreditato dal Comune di Bolzano, mediante apertura di credito a disporsi, ai sensi dell'art. 8 del più volte citato D.P.R. 367/1994, a favore del funzionario delegato di cui all'art. 2, comma 1.

L'importo di € 100.000,00 di cui in premessa e agli articoli 4 e 5 è accreditato dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore del funzionario delegato di cui all'art. 2, comma 1, negli stessi termini di cui al precedente comma 1.

Il responsabile della gestione finanziaria delle risorse per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 è il funzionario delegato di cui al precedente art. 2, comma 1.

Nel rispetto dei principi in materia di contabilità pubblica, il funzionario delegato provvede a tenere una contabilità analitica relativa alla gestione delle risorse finanziarie conferite dai soggetti sottoscrittori del presente accordo e a presentare loro la rendicontazione annuale.

Art. 7


*(Durata dell'accordo)*

1. La durata dell'accordo, comprensiva delle necessarie operazioni di collaudo delle opere, viene stabilita in mesi 12 a far data dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile motivatamente, per una sola volta, per ulteriori mesi 6, fatte salve circostanze documentate di forza maggiore.

Art. 8

*(Recesso)*

1. Il Ministero, laddove accerti inadempienze, non imputabili a cause di forza maggiore, tali da compromettere il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1, può recedere dall'accordo, trattenendo le somme eventualmente erogategli dalle parti sottoscriventi il presente accordo che risultassero già impegnate o impiegate.

  
4





Art. 9

*(Vigilanza sull'attuazione dell'accordo)*

1. I contraenti convengono di istituire un Collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo composto da tre membri, nominati, uno ciascuno, dal Ministero, dal Comune e dalla Provincia. Il componente nominato dal Ministero assume le funzioni di presidente.
2. Il Collegio si riunisce ogni quattro mesi ovvero ogniqualvolta ne facciano richiesta il presidente o almeno due dei suoi componenti. La riunione ha luogo entro sette giorni dalla richiesta di convocazione e si ritiene valida laddove siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. La composizione del Collegio di vigilanza è perfezionata dalle parti, con semplice lettera, entro 30 giorni dalla data del presente accordo.
5. Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni e sullo stato di attuazione dell'accordo, avvalendosi anche di ispezioni o di consulenze, oltre che delle relazioni presentate allo stesso dal responsabile di cui all'art. 2, comma 1.
6. Il Collegio di vigilanza, in particolare:
  - esercita controlli sulla corretta e tempestiva attuazione dell'accordo;
  - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono alla sua attuazione, proponendo soluzioni per il loro superamento;
  - richiede documenti ed informazioni ed effettua ispezioni e sopralluoghi;
  - provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri;
  - fornisce pareri per la composizione, in via bonaria, delle controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione o all'attuazione dell'accordo;
  - si esprime sull'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo e sulla sua proroga;
  - valuta le proposte di modifica all'accordo, formulate in base a motivate e specifiche esigenze, e formula proposte e pareri sulle stesse;
  - acquisisce, su semplice richiesta, gli atti relativi all'esecuzione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichiarazioni di conformità delle forniture e alle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni eseguite;
  - si esprime sulla rendicontazione finale.
7. Il Collegio riferisce sullo stato di attuazione del presente accordo di programma al Comune, alla Provincia e al Ministero formulando, a maggioranza, ogni opportuna indicazione o proposta.

Art. 10

*(Decorrenza dell'accordo)*

1. Il presente accordo decorre a far data dalla sua sottoscrizione.



Art. 11

*(Approvazione dell'accordo di programma)*

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'accordo è approvato con atto formale ed espresso dalla Provincia autonoma e dal Comune ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 12

*(Foro competente)*

2. Per ogni controversia che insorga dal presente accordo il foro competente è quello di Venezia. Si esclude la possibilità di ricorrere ad arbitri, qualunque sia l'oggetto della controversia nascente dalle clausole del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

---

Per la Provincia autonoma di Bolzano

---

Per il Comune di Bolzano

---